



OSSERVAZIONI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1785 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 APRILE 2024 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO), E LA DIRETTIVA 1999/31/CE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI

AG 420

Roma, 27 Luglio 2026

PREMESSA

Il decreto legislativo in oggetto recepisce la direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED 2.0) e la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti e impatta sul quadro regolatorio della tutela ambientale, da coniugare con gli investimenti necessari alla crescita e trasformazione dei processi produttivi.

Le osservazioni che seguono partono, dunque, dalla condivisione degli obiettivi delle Direttive ma mirano ad introdurre correttivi al presente decreto di recepimento finalizzati a coordinare la disciplina comunitaria con l'esigenza di accelerazione e semplificazione del quadro autorizzatorio di alcuni impianti produttivi.

Le presenti osservazioni sono suddivise in ambiti tematici distinti che rispecchiano l'impianto normativo del provvedimento in oggetto.

➤ PARTE AMBIENTALE GENERALE

Per la parte ambientale generale e per il comparto agricolo (soglie demandate alla regolamentazione delle Regioni), il provvedimento non comporta implicazioni gestionali o adempimenti operativi diretti per i Comuni, rimanendo il rilascio e il controllo delle AIA in capo a Regioni, Province o Città metropolitane su delega. Sul fronte transizione digitale, l'articolo 6 impone alle autorità competenti la telematizzazione delle istanze AUA entro il 2035.

ANCI pur esprimendo dunque apprezzamento per gli obiettivi di tutela ambientale e della salute perseguiti dal provvedimento in attuazione della direttiva europea sulle emissioni industriali evidenzia la necessità di garantire la sostenibilità giuridica e operativa degli enti locali coinvolti nelle attività istruttorie. In tale quadro dovrà essere chiara l'esclusione di forme di responsabilità patrimoniale oggettiva, solidale o di rivalsa a carico dei Comuni per l'emissione di pareri o per la partecipazione alle conferenze di servizi AIA.

Si raccomanda inoltre la valorizzazione della rete nazionale dei SUAP per la digitalizzazione delle istanze AUA al fine di evitare la frammentazione degli applicativi telematici.

➤ IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Su tale ambito le osservazioni si concentrano sui profili di più diretto **interesse per i Comuni**, che il provvedimento delinea in **tre distinte vesti**, con ricadute differenziate e distinte.

In primo luogo, il Comune quale **ente territoriale sede dell'installazione**: lo schema ne ridisegna la partecipazione ai procedimenti di AIA, prevedendo la trasmissione dell'istanza in avvio con facoltà di formulare osservazioni o richieste di integrazione entro venti giorni e limitando la partecipazione del Sindaco, in quanto tale, alla conferenza di servizi decisoria ai soli casi di deroga espressamente indicati. Resta ferma l'eventuale partecipazione del Comune quando sia titolare di specifici atti di assenso o competenze coinvolte nel procedimento. Lo schema, inoltre, non riproduce nel nuovo testo dell'articolo 29-quater né l'acquisizione delle prescrizioni sindacali di cui agli articoli 216 e 217 del TULLSS, né la disposizione che attribuisce al Sindaco la facoltà di chiedere il riesame per ragioni di salute pubblica.

In secondo luogo, il Comune o la società in house **quale proprietario o gestore di impianti di gestione dei rifiuti, quali discariche e impianti di trattamento o compostaggio**: gli effetti più rilevanti riguardano l'obbligo di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale (SGA), sottoposto ad audit almeno ogni tre anni, i nuovi contenuti dell'AIA, i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEPL) e i conseguenti valori limite di prestazione ambientale (VLPA), il rafforzamento dei controlli e dei monitoraggi, le nuove ipotesi di riesame e aggiornamento autorizzativo e il rafforzamento dei poteri di sospensione dell'esercizio.

In terzo luogo, il Comune, gli enti di governo d'ambito o di bacino e gli altri enti territorialmente competenti, nell'ambito delle **rispettive funzioni di pianificazione, predisposizione e validazione dei piani economico-finanziari e determinazione del prelievo sui rifiuti urbani**: per gli impianti funzionali al ciclo dei rifiuti urbani, i nuovi oneri istruttori, di controllo e di adeguamento impiantistico possono concorrere ai costi riconoscibili del servizio e riflettersi sulle tariffe di accesso agli impianti e, per il tramite dei PEF, sul prelievo a carico dell'utenza. Tale traslazione non è automatica né integrale: il riconoscimento avviene secondo il Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), approvato con deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif, e presuppone la riconoscibilità regolatoria dei costi, il loro inserimento nel PEF, la validazione e il rispetto dei limiti e dei meccanismi tariffari applicabili. Si chiede pertanto che gli oneri introdotti dallo schema siano chiaramente individuabili e documentabili ai fini regolatori e che la loro applicazione sia accompagnata da adeguata gradualità.

Si richiama inoltre l'attenzione sui profili di continuità del servizio: sospensioni dell'esercizio, ritardi autorizzativi o mancate proroghe della durata di esercizio degli

impianti possono comportare trasferimenti dei flussi, maggiori costi di trasporto e trattamento e difficoltà di programmazione impiantistica a livello di ambito.

Va precisato che nessuno degli aspetti sopra richiamati intende in alcun modo mettere in discussione l'esigenza di rafforzare la sicurezza degli impianti e la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, obiettivi che ANCI condivide pienamente e che costituiscono un valore imprescindibile per i territori rappresentati. Si ritiene tuttavia necessario che il recepimento della direttiva individui un punto di equilibrio tra tali obiettivi e la sostenibilità economica, amministrativa e tecnica degli adempimenti per gli enti locali e per i cittadini, evitando che il rafforzamento della disciplina si traduca in oneri sproporzionati rispetto ai benefici ambientali effettivamente conseguibili.

Le osservazioni che seguono sono formulate proprio in questa prospettiva di bilanciamento.

✓ **Riesame con valenza di rinnovo a quadro autorizzativo confermato**

Art. 15 dello schema, che modifica l'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006

Si rileva che lo schema non disciplina in modo differenziato i riesami con valenza di rinnovo (art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006) che si concludano con la mera conferma del quadro autorizzativo esistente. **Si propone di chiedere l'introduzione di una procedura differenziata, con documentazione standardizzata e tempi di conclusione ridotti rispetto al termine generale di 150 giorni di cui all'art. 29-quater, comma 10, per i riesami relativi a installazioni** per le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: assenza di nuove conclusioni sulle BAT da recepire; assenza di nuove o modificate norme di qualità ambientale applicabili; assenza di modifiche impiantistiche o gestionali; assenza di criticità rilevate in sede di controllo; assenza di esigenze di approfondimento sanitario. **In tali casi, l'istruttoria si risolve nella verifica della permanenza delle condizioni già valutate e non giustifica l'integrale riedizione del procedimento ordinario**, con un aggravio amministrativo particolarmente significativo per i riesami ricorrenti degli impianti di gestione rifiuti di titolarità comunale e delle società in house. Potrebbero essere previsti, in tali ipotesi, documentazione standardizzata e una conclusione espressa entro novanta giorni, ferma restando la possibilità per l'autorità competente di applicare la procedura ordinaria quando la complessità istruttoria lo richieda.

✓ **Sospensione dei termini procedurali**

Artt. 10 e 11 dello schema, che modificano gli artt. 29-ter, commi 4-bis e 4-ter, e 29-quater, commi 4 e 10, del D.Lgs. 152/2006

Si osserva che il decorso in sequenza dei diversi periodi di sospensione previsti dallo schema – consultazione pubblica, richiesta di integrazioni, ulteriori sospensioni richiamate dal novellato comma 10 dell’art. 29-quater – può incidere in modo significativo sui tempi complessivi di rilascio e riesame dell’autorizzazione, con ricadute sulla programmazione degli investimenti degli enti locali. **Si propone di chiedere un coordinamento esplicito tra i diversi termini di sospensione e la definizione di un termine massimo complessivo certo per la conclusione del procedimento**, al netto delle sole sospensioni imputabili al gestore, evitando che consultazione pubblica, integrazioni e ulteriori sospensioni decorrano in sequenza senza un limite temporale definito.

✓ **Sequenzialità tra VIA e AIA**

Art. 7 dello schema, che modifica l’art. 10 del D.Lgs. 152/2006

Con riferimento alla nuova sequenzialità tra procedura di VIA/screening di VIA e procedimento di AIA, pur condividendo la finalità di coordinamento perseguita dalla disposizione – volta a evitare il rilascio di autorizzazioni in pendenza dei procedimenti di valutazione ambientale – **si ritiene utile, per i procedimenti complessi che riguardano grandi impianti comunali (nuove discariche, ampliamenti rilevanti), chiedere che sia chiarito espressamente che il riesame dell’AIA, in quanto tale, non comporta l’attivazione di una nuova procedura di VIA**, salvo che le opere concretamente proposte in sede di riesame rientrino autonomamente nel campo di applicazione del Titolo III della Parte Seconda, come del resto presuppone il secondo periodo del nuovo comma 1 dell’art. 10, riferito ai progetti migliorativi. Si chiede altresì di assicurare tempi certi per la relativa istruttoria.

✓ **Requisiti generali nazionali e regionali**

Art. 9 dello schema, che modifica l’art. 29-bis, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 152/2006

Si valuta positivamente la possibilità di determinare requisiti generali per categorie omogenee di installazioni, che può semplificare in modo significativo le autorizzazioni degli impianti del ciclo dei rifiuti urbani. **Si segnala tuttavia il rischio che**, nelle more

dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dal nuovo comma 2 dell'articolo 29-bis, **l'esercizio della facoltà regionale di cui al comma 2-bis produca esiti disallineati tra i diversi territori, con effetti differenziati su impianti analoghi** – tra cui quelli di gestione dei rifiuti di titolarità comunale e delle società in house di cui al punto 5 dell'Allegato VIII – in ragione della sola collocazione geografica. **Si propone di chiedere:** (i) un termine breve e definito per l'adozione dei decreti nazionali di cui al comma 2, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni; (ii) la definizione, nei medesimi decreti e quale riferimento anche per i requisiti regionali transitori, di criteri nazionali uniformi in ordine alla proporzionalità, alla motivazione tecnico-economica, all'omogeneità delle sottocategorie di installazioni e alla valutazione degli effetti incrociati; (iii) che eventuali differenziazioni regionali rispetto ai criteri nazionali o ai requisiti applicati ad analoghe sottocategorie di installazioni siano motivate sulla base delle specificità ambientali e impiantistiche del territorio; (iv) un meccanismo di coordinamento nazionale e di pubblicazione in forma comparabile dei requisiti generali adottati dalle Regioni, a garanzia di trasparenza e conoscibilità.

✓ **Emissioni odorigene**

Artt. 2 e 10 dello schema, che modificano gli artt. 5 (definizioni) e 29-ter del D.Lgs. 152/2006

L'inserimento degli odori nella definizione generale di inquinamento e nei contenuti dell'istanza di AIA richiede un approccio valutativo adeguato alle specificità del fenomeno olfattivo, caratterizzato da variabilità temporale e spaziale e dalla dipendenza dalle condizioni meteorologiche, dalla dispersione e dalle caratteristiche dei recettori. Trattandosi di una materia particolarmente sentita dai territori – i Comuni sono frequentemente destinatari delle segnalazioni dei cittadini relative, in particolare, agli impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica (FORSU) – **si propone di chiedere l'adozione di linee guida nazionali uniformi**, coordinate con l'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 e con le pertinenti norme tecniche e linee guida del SNPA, **che disciplinino criteri di monitoraggio e modellazione, gestione delle segnalazioni, condizioni di attivazione degli approfondimenti e misure correttive**. Resta ferma la possibilità dell'autorità competente di intervenire in caso di criticità accertate o reiterate, a tutela della salute e del benessere della popolazione.

✓ **Aggiornamento dell'AIA per interventi migliorativi**

Art. 16 dello schema, che modifica l'art. 29-nonies, comma 3-bis, lett. b) e c), del D.Lgs. 152/2006

Le lettere b) e c) del nuovo comma 3-bis dell'articolo 29-nonies richiedono il previo aggiornamento dell'autorizzazione per manutenzioni straordinarie e interventi che, pur non determinando effetti negativi su ambiente o salute rispetto alla situazione preesistente, modifichino le migliori tecniche disponibili di riferimento, prospettino nuovi assetti impiantistici o gestionali, comportino l'emissione di diversi inquinanti o attivino nuovi punti di emissione o scarico. Si riconosce l'esigenza che l'AIA rappresenti l'installazione effettivamente esercita; la formulazione relativa ai «nuovi assetti impiantistici o gestionali» è tuttavia ampia e può attrarre nel procedimento ordinario anche interventi migliorativi di portata contenuta. **Si propone pertanto una procedura semplificata di aggiornamento, con documentazione standardizzata e termine di conclusione breve e certo**, per gli interventi migliorativi non sostanziali che, pur incidendo sulle BAT di riferimento o sull'assetto impiantistico o gestionale, non introducano nuovi inquinanti o nuovi punti di emissione o scarico e non determinino un peggioramento dei valori limite, delle prestazioni ambientali o delle condizioni di monitoraggio. Resta ferma la facoltà dell'autorità competente di applicare la procedura ordinaria quando emergano specifiche esigenze istruttorie o possibili effetti negativi.

✓ **Prescrizioni sanitarie e riesami parziali**

Art. 11 dello schema, che introduce l'art. 29-quater, comma 8-bis; art. 15, che introduce la lett. c-bis) dell'art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006

Si rileva l'indeterminatezza della nozione di «specifici rischi sanitari» che può legittimare l'attivazione del riesame su iniziativa di un'amministrazione competente in materia di tutela della salute, con il rischio di applicazioni non uniformi sul territorio nazionale, in particolare per le installazioni di competenza non statale, tra cui rientrano ordinariamente le discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti di interesse comunale. **Si propone di chiedere la definizione di criteri applicativi omogenei, anche mediante apposite linee guida, riguardanti i presupposti istruttori**, il soggetto proponente, i dati epidemiologici o ambientali necessari e il livello di evidenza richiesto, la durata e i contenuti delle campagne di monitoraggio sanitario, il riparto dei relativi costi e le condizioni per l'avvio del riesame parziale, a garanzia sia della certezza del quadro autorizzativo sia dell'efficace tutela della salute pubblica.

✓ **Tariffe istruttorie e di controllo**

Art. 25 dello schema, che modifica l'art. 33 del D.Lgs. 152/2006; art. 43, comma 13

Si osserva che il novellato comma 4 dell'articolo 33 conferma la facoltà delle Regioni e delle Province autonome – già prevista dal testo vigente – di adeguare con proprio provvedimento le tariffe istruttorie e di controllo, ancorandola agli «effettivi costi unitari» rilevati nel territorio e all'obbligo di comunicazione al MASE. **In assenza di criteri nazionali di riferimento, tale meccanismo rischia di consolidare una significativa eterogeneità dei costi sul territorio nazionale, aggravata dalla maggiorazione transitoria del 20 per cento prevista dall'articolo 43, comma 13, applicabile in via generalizzata nelle more dell'aggiornamento dei decreti tariffari.** Si propone di chiedere: (i) criteri nazionali uniformi e parametri standard di costo per la determinazione delle tariffe regionali, con obblighi di trasparenza e motivazione degli scostamenti; (ii) la soppressione della maggiorazione transitoria del 20 per cento o, in subordine, la sua limitazione alle nuove attività istruttorie e di controllo effettivamente introdotte dallo schema; (iii) una valutazione dell'impatto sui servizi pubblici locali. **Per gli impianti funzionali al ciclo dei rifiuti urbani, tali oneri possono concorrere ai costi riconoscibili secondo il MTR-3, nei limiti e secondo le procedure regolatorie applicabili, con possibili riflessi sul prelievo a carico dell'utenza.**

✓ Sistema di gestione ambientale – valorizzazione delle certificazioni esistenti

Art. 13 dello schema, che introduce l'art. 29-sexies, commi 1-bis, 9-octies e 9-novies, del D.Lgs. 152/2006

Si valuta positivamente il riconoscimento espresso, operato dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 29-sexies, dell'equivalenza dei sistemi già certificati UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS rispetto al nuovo obbligo di sistema di gestione ambientale. Al fine di rendere pienamente effettiva tale equivalenza, si propone di chiedere che gli audit di certificazione, sorveglianza o rinnovo eseguiti da organismi accreditati nell'ambito dei sistemi ISO 14001 ed EMAS siano considerati validi anche ai fini dell'audit almeno triennale previsto dal medesimo comma 1-bis, purché coprano i requisiti introdotti dalla nuova disciplina. Le verifiche aggiuntive dovrebbero essere limitate agli elementi prescritti dal comma 9-octies e non già compresi nel sistema certificato, quali, ove pertinenti, l'inventario delle sostanze chimiche pericolose, gli indicatori riferiti ai valori di riferimento delle conclusioni sulle BAT e il piano di trasformazione, in applicazione del principio di proporzionalità enunciato dal comma 9-novies. In tal modo si evitano duplicazioni di verifiche e costi.

10. Partecipazione degli enti locali alla Commissione istruttoria IPPC

Art. 5 dello schema, che sostituisce l'art. 8-bis del D.Lgs. 152/2006 – punto favorevole da rendere effettivo

Si segnala positivamente che il nuovo articolo 8-bis, comma 5, conferma **la facoltà per Regione, Provincia e Comune territorialmente competenti di designare un proprio esperto ai fini della partecipazione ai lavori istruttori della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC**. Va peraltro precisato che la Commissione opera nell'ambito delle AIA di competenza statale: la previsione avrà quindi un impatto limitato sulla generalità degli impianti comunali di trattamento rifiuti, di norma soggetti ad AIA regionale o provinciale. Si propone di chiedere che il termine di quindici giorni dall'avvio del procedimento previsto per la designazione sia accompagnato da una comunicazione tempestiva e specifica dell'avvio agli enti territoriali interessati, con accesso completo alla documentazione necessaria, così da rendere effettivo l'esercizio della facoltà.

✓ BAT-AEPL e valori limite di prestazione ambientale (VLPA)

Art. 13 dello schema, che introduce l'art. 29-sexies, comma 4-quinquies, del D.Lgs. 152/2006

Il nuovo comma 4-quinquies prevede che l'autorità competente fissi, in materia di acqua, valori limite di prestazione ambientale (VLPA) vincolanti individuati negli intervalli BAT-AEPL delle pertinenti conclusioni sulle BAT, nonché livelli di prestazione ambientale indicativi, da monitorare, per i rifiuti e le risorse diverse dall'acqua, assumendo come riferimento un valore scelto nell'intervallo pertinente. Si propone di chiedere: (i) criteri trasparenti e motivati per la scelta del valore entro l'intervallo, che tengano conto delle condizioni operative, della stagionalità, della configurazione impiantistica, della disponibilità idrica del contesto, degli effetti incrociati e delle prestazioni stabilmente conseguibili; (ii) tempi tecnici congrui per l'adeguamento in sede di riesame; (iii) il chiarimento del regime sanzionatorio, distinguendo espressamente il mancato rispetto dei VLPA vincolanti dal discostamento dai livelli meramente indicativi, oggetto di monitoraggio, e assicurando una risposta proporzionata alla natura, alla gravità e agli effetti della violazione.

✓ Responsabilità civile per danno alla salute umana

Art. 26 dello schema, che introduce l'art. 33-bis del D.Lgs. 152/2006

Il nuovo articolo 33-bis riconosce alle persone danneggiate il diritto al risarcimento del danno alla salute conseguente alla violazione di condizioni autorizzative o delle altre disposizioni espressamente richiamate dalla norma, facendo rinvio all'articolo 2043 del codice civile. Il dossier parlamentare segnala che la relazione illustrativa farebbe invece riferimento alla responsabilità per attività pericolose di cui all'articolo 2050 c.c., caratterizzata dall'inversione dell'onere della prova, mentre il testo dello schema richiama la responsabilità generale da fatto illecito. **Si chiede pertanto un chiarimento univoco sul regime applicabile e sul soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione, nonché il coordinamento necessario a evitare plurimi indennizzi per il medesimo evento dannoso**, come previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 2025. La direttiva, nel testo definitivamente approvato, riconosce il diritto all'indennizzo e richiede che le norme e le procedure nazionali non ne rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, senza imporre espressamente l'inversione dell'onere della prova. Non appare pertanto opportuno restringere sostanzialmente il diritto al risarcimento del danno sanitario.

✓ Sospensione dell'esercizio e continuità del servizio

Art. 17 dello schema, che modifica l'art. 29-decies, comma 9, lett. b) e nuova lett. b-bis), del D.Lgs. 152/2006

La nuova lettera b-bis) del comma 9 prevede la sospensione dell'esercizio dell'installazione anche quando una violazione sia reiterata più di due volte in un anno, con una formulazione che può operare indipendentemente dalla gravità del singolo episodio. **Per gli impianti funzionali alla continuità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti – quali gli impianti comunali o delle società in house di trattamento e compostaggio – una sospensione non modulata può produrre effetti ambientali e sanitari ulteriori, determinando trasferimenti emergenziali dei flussi, maggiori percorrenze e necessità di stoccaggi temporanei.** Ferma restando la prevalenza della tutela ambientale e sanitaria nei casi gravi, **si propone di introdurre, senza alcuna esenzione per gli impianti pubblici, una disciplina graduata che consenta, ove compatibile con la gravità e la natura della violazione: (i) la sospensione della sola sezione interessata; (ii) prescrizioni interinali e un piano di rientro vincolante con tempi certi; (iii) l'attivazione**

preventiva del piano di continuità del servizio e l'individuazione di impianti alternativi; (iv) la sospensione totale nei casi di pericolo sanitario o ambientale non altrimenti gestibile.

✓ **Discariche: superamento della clausola di equivalenza e regime transitorio**

Art. 44, lett. d), dello schema, che abroga l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 36/2003; art. 9, lett. e), che modifica l'art. 29-bis, comma 3; art. 16, che introduce l'art. 29-nonies, comma 3-bis, lett. a), del D.Lgs. 152/2006

Lo schema abroga l'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 36/2003, facendo venir meno la clausola in forza della quale il rispetto dei requisiti tecnici della disciplina di settore sulle discariche era considerato idoneo a soddisfare i requisiti della disciplina sulle emissioni industriali. La modifica discende dalla direttiva, che ricomprende le discariche nel meccanismo dei documenti di riferimento (BREF) e delle conclusioni sulle BAT; il novellato articolo 29-bis, comma 3, mantiene la presunzione di conformità fino all'aggiornamento delle autorizzazioni conseguente alla pubblicazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT. Considerata la presenza, tra le discariche soggette ad AIA, anche di impianti di titolarità pubblica o gestiti da società in house, e tenuto conto che il D.Lgs. 36/2003 disciplina l'intero ciclo di vita della discarica, **si propone di chiedere:** (i) **che i nuovi obblighi derivanti dalle future conclusioni sulle BAT siano applicati in relazione alle attività e ai rischi effettivamente presenti nelle diverse fasi del ciclo di vita, secondo criteri di pertinenza, proporzionalità e fattibilità tecnica, evitando l'estensione automatica alle discariche chiuse o in gestione post-operativa di obblighi riferiti esclusivamente alla ricezione e al trattamento operativo dei rifiuti;** (ii) che sia assicurato il pieno utilizzo dei termini ordinari previsti per l'adeguamento alle conclusioni sulle BAT e sia chiarito il coordinamento con la programmazione pluriennale degli investimenti nei PEF del servizio; (iii) una procedura di aggiornamento dell'AIA con termini certi in caso di proroga della durata di esercizio della discarica, al fine di non compromettere la continuità dei conferimenti nelle more del procedimento.

✓ **Ruolo del Sindaco e dei Comuni nei procedimenti AIA**

Art. 11 dello schema, lett. e), g) e h), che modifica l'art. 29-quater, commi 5, 6 e 7; art. 15, che introduce la lett. c-bis) dell'art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006

Si richiama l'attenzione sul **ridimensionamento del ruolo del Comune e del Sindaco nei procedimenti di AIA operato dallo schema:** (i) il nuovo comma 5 dell'articolo 29-quater

prevede che l'autorità sanitaria individuata dalla Regione e il Sindaco territorialmente competente partecipino alla conferenza di servizi decisoria «esclusivamente» nei casi di deroga di cui all'articolo 29-sexies, commi 9-bis, 9-bis.1 e 9-ter; resta ferma l'eventuale partecipazione del Comune quando sia titolare di specifici pareri, nulla osta o altri atti di assenso necessari al rilascio dell'autorizzazione; (ii) il nuovo comma 6 non riproduce l'acquisizione in conferenza delle prescrizioni del Sindaco ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto n. 1265 del 1934 (TULLSS), oggi espressamente prevista; (iii) è abrogato il comma 7, che attribuisce al Sindaco il potere di chiedere, nell'interesse della salute pubblica, il riesame dell'autorizzazione, mentre la nuova lettera c-bis) del comma 4 dell'articolo 29-octies attribuisce tale iniziativa a una «amministrazione competente in materia di tutela della salute», senza menzionare espressamente il Sindaco e lasciando un margine di incertezza interpretativa. Non si tratta di un profilo di conformità alla direttiva, che rafforza la dimensione sanitaria dell'AIA senza imporre specifiche forme di partecipazione comunale, bensì di coerenza sistematica dell'ordinamento nazionale e di adeguata rappresentanza dell'ente territoriale direttamente interessato. Il Sindaco resta titolare dei poteri di ordinanza contingibile e urgente in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, quale rappresentante della comunità locale ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del TUEL, e può trovarsi a esercitare tali poteri senza una sede procedimentale ordinaria di interlocuzione. **Si propone pertanto di chiedere:** (i) **una partecipazione effettiva del Comune sede dell'installazione al procedimento e alla conferenza di servizi, almeno con diritto di esprimere un parere;** (ii) il chiarimento espresso della permanenza dei poteri sindacali previsti dalla legislazione sanitaria, comprese le prescrizioni di cui agli articoli 216 e 217 del TULLSS; (iii) l'inclusione espressa del Sindaco o del Comune tra i soggetti legittimati a proporre il riesame per documentate ragioni di salute pubblica, ai sensi del nuovo articolo 29-octies, comma 4, lettera c-bis), ovvero il ripristino del comma 7 dell'articolo 29-quater.

RICHIESTE CONCLUSIVE

Si riassumono, di seguito le principali osservazioni e proposte di correttivi del provvedimento in esame, riservandoci successivamente di tradurli in specifiche proposte normative:

- Introdurre una procedura differenziata, con documentazione standardizzata e tempi ridotti, per i riesami con valenza di rinnovo che si risolvano nella mera conferma del quadro autorizzativo, in assenza di nuove BAT, nuove norme di qualità ambientale, modifiche impiantistiche o gestionali, criticità dai controlli o esigenze di approfondimento sanitario (art. 15).

- Coordinare i termini di sospensione del procedimento AIA e definire un termine massimo complessivo certo, al netto delle sospensioni imputabili al gestore (artt. 10 e 11).
- Chiarire che il riesame dell'AIA, in quanto tale, non comporta una nuova procedura di VIA, salvo che le opere proposte rientrino autonomamente nel campo di applicazione del Titolo III (art. 7).
- Fissare un termine breve per i decreti nazionali sui requisiti generali e definire criteri nazionali uniformi – proporzionalità, motivazione tecnico-economica, omogeneità delle sottocategorie ed effetti incrociati – quale riferimento anche per i requisiti regionali transitori; prevedere il coordinamento nazionale e la pubblicazione comparabile dei requisiti adottati (art. 9).
- Adottare linee guida nazionali uniformi per valutazione, monitoraggio e gestione delle emissioni odorigene, in coordinamento con l'art. 272-bis, mantenendo gli strumenti di intervento in caso di criticità reiterate (artt. 2 e 10).
- Prevedere una procedura semplificata di aggiornamento, con documentazione standardizzata e termine certo, per gli interventi migliorativi non sostanziali che non introducano nuovi inquinanti o punti di emissione o scarico e non peggiorino valori limite, prestazioni ambientali o condizioni di monitoraggio (art. 16).
- Definire criteri applicativi omogenei per l'attivazione di riesami e monitoraggi sanitari: presupposti, soggetto proponente, dati necessari, durata, costi e condizioni del riesame parziale (artt. 11 e 15).
- Fissare criteri nazionali uniformi e parametri standard di costo per le tariffe istruttorie regionali, con obblighi di trasparenza e motivazione degli scostamenti; sopprimere o circoscrivere la maggiorazione transitoria del 20 per cento e valutare l'impatto sui servizi pubblici locali (artt. 25 e 43).
- Riconoscere la validità degli audit dei sistemi certificati ISO 14001/EMAS;
- Rendere effettiva la partecipazione degli enti territoriali alla Commissione istruttoria IPPC per le AIA statali, mediante comunicazione tempestiva e specifica dell'avvio del procedimento (art. 5).
- Definire criteri trasparenti per la scelta dei VLPA entro gli intervalli BAT-AEPL, prevedere tempi tecnici congrui nei riesami e chiarire il regime sanzionatorio distinguendo valori vincolanti e livelli indicativi (art. 13).
- Chiarire il regime di responsabilità civile applicabile ai sensi del nuovo art. 33-bis, come segnalato dal dossier parlamentare, e correggere il refuso "a carico dalle persone fisiche o giuridiche" (art. 26).

- Introdurre una disciplina graduata degli interventi per gli impianti funzionali alla continuità del servizio: sospensione della sola sezione interessata, prescrizioni interinali e piani di rientro vincolanti, attivazione del piano di continuità e sospensione totale nei casi di pericolo non altrimenti gestibile (art. 17).
- Applicare i nuovi obblighi IED alle discariche in relazione alle diverse fasi del ciclo di vita e ai rischi effettivi, secondo criteri di pertinenza, proporzionalità e fattibilità tecnica; assicurare il pieno utilizzo dei termini ordinari di adeguamento alle conclusioni sulle BAT e una procedura con tempi certi per la proroga della durata di esercizio (artt. 44, 9 e 16).